



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Vista la Relazione di validazione del completamento del Piano di caratterizzazione del sito dello stabilimento Saras-Sarlux trasmesso dall’ARPA Sardegna con nota del 17 febbraio 2015 con protocollo n. 4544, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7910/STA del 4 giugno 2015;

Visto il “Progetto di bonifica dei suoli” trasmesso dalla Sarlux srl con nota del 9 giugno 2016 con protocollo n. 1068, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai nn. 11060/STA, 11061/STA e 11062/STA del 14 giugno 2016;

Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, dell’ARPA Sardegna e della Provincia di Cagliari in merito al “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl, trasmesso con nota

del 24 ottobre 2016 con protocollo n. 20425, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19507/STA del 24 ottobre 2016;

Visto il parere dell’ISPRA in merito al “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl, trasmesso con nota del 25 ottobre 2016 con protocollo n. 62370, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19580/STA del 25 ottobre 2016;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 25 ottobre 2016 che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl;

Visto il verbale della conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2016, approvato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 537/STA del 15 dicembre 2016, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 2 ottobre 2017 con protocollo n. 20475, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20913/STA del 3 ottobre 2017, che ha comunicato che gli interventi previsti nel “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

Vista la deliberazione n. 38/37 del 24 luglio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna sull’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale degli interventi previsti nel “Progetto di bonifica dei suoli” della Sarlux srl;

Visto il parere del Ministero dello sviluppo Economico trasmesso con nota del 1° marzo 2019 con protocollo n. 48021, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4112/STA del 1° marzo 2019;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto di bonifica dei suoli” trasmesso dalla Sarlux srl con nota del 9 giugno 2016 con protocollo n. 1068, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. tutte le attività di verifica della messa in sicurezza operativa e della bonifica devono essere concordate preventivamente con gli enti di controllo in apposito tavolo tecnico e in particolare:
Bonifica:
 - a. deve essere predisposto un apposito protocollo da condividere con l’ARPA Sardegna e la Provincia di Cagliari per la verifica dei terreni scavati (riutilizzo in sito e/o smaltimento in discarica) e la validazione;
 - b. devono essere condivisi con l’ARPA Sardegna e la Provincia di Cagliari i criteri in base ai quali i materiali da gestire *off site* saranno avviati a trattamento per il recupero o a conferimento a discarica;
 - c. deve essere realizzato un test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2008 con confronto dell’eluato con la Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la frazione grossolana (>2 cm) proveniente dalla vagliatura al fine del riutilizzo del materiale in sito;

- d. deve essere ben distinto il deposito temporaneo dei terreni conformi e riutilizzabili per il reinterro dal deposito temporaneo dei terreni da inviare esternamente al sito in qualità di rifiuti;

Messa in sicurezza operativa:

- e. nelle aree in cui sono previsti interventi di messa in sicurezza operativa, deve verificarsi che esista un opportuno franco fra il *bottom* del terreno contaminato e la superficie piezometrica;
 - f. devono essere stabilite le modalità di monitoraggio dell'aria al fine di controllare l'eventuale rilascio di composti volatili durante la fase di *landfarming*;
 - g. devono essere stabiliti i criteri di campionamento del *top soil* in corrispondenza delle aree utilizzate, prima e dopo il trattamento, al fine di verificare l'assenza di peggioramenti dello stato del *top soil*;
 - h. in merito all'interruzione dei percorsi di esposizione negli ambienti aperti, deve essere proposta una soluzione tecnica alternativa, efficace e applicabile, in sostituzione di quella della *flux chamber* già proposta nel precedente progetto. Tale proposta deve essere valutata e condivisa dagli enti di controllo;
2. in merito alla richiesta di autorizzazione allo stoccaggio, al trattamento e al recupero dei rifiuti, gli elaborati tecnici presentati, riguardanti tale impianto e il relativo esercizio, non sono sufficienti per esprimere la necessaria valutazione e la conseguente volontà in merito agli aspetti autorizzativi di competenza, al fine della loro acquisizione con eventuali prescrizioni nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica. Pertanto, rimane in capo al soggetto interessato l'obbligo di ottenere autonomamente le necessarie autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, afferenti gli elementi progettuali non espressamente inclusi nel progetto oggetto di istruttoria;
 3. devono essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni contenute nella deliberazione n. 38/37 del 24 luglio 2018 della Regione Autonoma della Sardegna sull'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.
2. Resta salvo l'obbligo della Sarlux srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme al verbale della conferenza di servizi decisoria del 25 ottobre 2016.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Sarlux srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti o di terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Sarlux srl un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Sarlux srl a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 6.350.000,00 (sei milioni e trecentocinquantamila euro).

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili